



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

Ordinanza n. 78 del 18-10-2017

OGGETTO: AZIONI DI BASE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO 2017-2018

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa” conferma, tra l’altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell’arco dell’anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell’aria condotto da ARPAV su tutto il territorio Regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta - spesso in maniera consecutiva per più giorni - superano il valore limite dei 50 µg/m³;

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 108 del 27 novembre 2012 è stato approvato il Piano di Azione e Risanamento della Qualità dell’Aria dei 18 Comuni dell’area metropolitana di che stabilisce una serie di misure emergenziali e strutturali con il fine di riduzione degli inquinanti atmosferici; (verificare la sussistenza di tale comma)
- la Regione Veneto, con Deliberazione del Consiglio regionale n. 90 del 19 maggio 2016, ha approvato l’aggiornamento del “Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (di seguito indicato come PRTRA), che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto NO₂;
- il Comune di Castelnuovo del Garda risulta inserito in zona IT0512 per i parametri relativi agli inquinanti atmosferici polveri sottili PM10, biossido di azoto, IPA, benzene e ozono;(verificare la sussistenza di tale comma)
- con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 108 del 27 novembre 2012 è stato approvato il Piano di Azione e Risanamento della Qualità dell’Aria dei 18 Comuni dell’area metropolitana di che stabilisce una serie di misure emergenziali e strutturali con il fine di riduzione degli inquinanti atmosferici; (verificare la sussistenza di tale comma)
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1908 del 29 novembre 2016 è stata approvata la classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa, ai fini dell’adozione di misure per il miglioramento della qualità dell’aria; l’appartenenza ad una

determinata classe di qualità del generatore a biomassa legnosa è indicata dal costruttore nella Dichiarazione delle Prestazioni Ambientali o nell'Attestato di Certificazione; in alternativa, sul sito web della Regione Veneto www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/classificazione-dei-generatori-di-calore-alimentati-a-biomasse-legnose, è disponibile un Catalogo Prodotti contenente l'identificazione dei diversi modelli e la corrispondente appartenenza alle classi di qualità ambientale previste da suddetta classificazione;

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 è stato approvato il “Nuovo

Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”, che interessa le regioni di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;

- nel corso del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) - presieduto e coordinato dalla Regione Veneto - del 21 settembre 2017 sono state illustrate le Misure Temporanee omogenee individuate dal “Nuovo Accordo Bacino Padano” per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da PM10, le quali definiscono una serie di misure a scala locale per mitigare l'impatto degli episodi acuti di inquinamento da polveri sottili, in funzione di tre gradi di allerta per il PM10, la cui valutazione è effettuata da ARPAV;

- in data 26 settembre 2017 si è tenuto un incontro tra le Amministrazioni locali e provinciali della Regione Veneto, finalizzato alla condivisione dei provvedimenti minimi da applicare sulla base delle misure temporanee omogenee individuate dal “Nuovo Accordo Bacino Padano”;

- in data 5 ottobre 2017 si è tenuta una seduta del Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) – presieduto e

coordinato dalla Provincia di Verona - che ha illustrato le misure regionali e la proposta di provvedimento di cui all'incontro tra le Amministrazioni locali del 26 settembre u.s.;

RILEVATO CHE:

- le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto. Nel dettaglio, il sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM10:

- o Nessuna allerta - verde: nessun superamento misurato, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 microgrammi/m³) della concentrazione di PM10;

- o Livello di allerta 1 - arancio: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;

- o Livello di allerta 2 - rosso: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di

riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti.

- ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una mail informativa nelle giornate di lunedì e giovedì non festivi;

- le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e

venerdì) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

RITENUTO CHE:

- sia necessario adottare con provvedimento specifico misure finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria ed al contrasto all'inquinamento locale da PM10;

VISTA la decisione della Giunta Comunale nella seduta del 17 ottobre 2017;

VISTE le D.G.R.V. n. 3748 del 26 novembre 2004 e n. 936 del 12 aprile 2006 relative a disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico;

VISTA la D.G.R.V. n. 122 del 27 febbraio 2015 “Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali”;

VISTE le D.G.R.V. n. 1338 del 30 luglio 2013 e n. 1047 del 4 agosto 2015;

VISTA le D.G.R.V. n. 1908 del 29 novembre 2016 “Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa”;

VISTA la seduta del C.I.S in data 21 settembre 2017 “Approvazione delle Misure Temporanee omogenee individuate dal Nuovo Accordo Bacino Padano”;

VISTO il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” ed in particolare l’art. 182 comma 6-bis;

VISTI il D.P.R. 412/93 e il D.P.R. 74/2013 e s.m.i.;

VISTI la Legge n. 120/2010 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992” e il D.M. 19 dicembre 2012;

VISTO l’art. 7, comma 1, lettera a) e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;

VISTO l’art. 50 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;

ORDINA

di istituire le misure di limitazione della circolazione secondo le modalità e le eccezioni di seguito definite:

1. Divieto di circolazione, con finalità preventive e di contenimento degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, in particolare quello da polveri sottili (PM10), nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2017 e il 15 aprile 2018 dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00, alle seguenti categorie di veicoli:

1.1. autoveicoli alimentati a benzina EURO 0 ed EURO 1 (non rispondenti alle direttive 51/542/CEE punto 6.2.1.B, 94/12/CE e superiori) non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

1.2. autoveicoli alimentati a gasolio EURO 0, EURO 1 ed EURO 2 (non rispondenti alle direttive 98/69/CE e superiori) non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

1.3. motoveicoli e ciclomotori non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE ed il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1 gennaio 2000, come individuati agli artt. 52 e 53 del “Nuovo Codice della Strada” - D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

2. In caso di raggiungimento del livello di allerta 2 - rosso, con il superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 microgrammi/m³ per 10 giorni consecutivi sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti, a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo, inclusi sabato, domenica e giornate festive infrasettimanali, divieto di circolazione dalle ore 8.30 alle ore 18.00, per le seguenti categorie di veicoli:

2.1. autoveicoli alimentati a benzina EURO 0 ed EURO 1 (non rispondenti alle direttive 51/542/CEE punto 6.2.1.B, 94/12/CE e superiori) non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

2.2. autoveicoli alimentati a gasolio EURO 0, EURO 1, EURO 2 ed EURO 3 (non rispondenti alle direttive 98/69/CE B e superiori) non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

2.3. motoveicoli e ciclomotori non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE ed il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1 gennaio 2000, come individuati agli artt. 52 e 53 del “Nuovo Codice della Strada” - D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

3. Area del territorio comunale sottoposta al divieto di circolazione

Le disposizioni prescritte ai punti 1 e 2 del presente provvedimento si applicano al territorio comunale, così come risulta anche da apposita segnaletica stradale installata in loco;

4. Esclusioni dal divieto di circolazione (sono state evidenziate le deroghe nuove proposte dalla Regione nonché il mantenimento di deroghe non previste dalla Regione). Sono escluse dal divieto di circolazione di cui ai punti 1 e 2 del presente provvedimento le seguenti categorie di veicoli:

1. veicoli ad emissione nulla (motore elettrico);
2. veicoli equipaggiati con motore ibrido elettrico e termico;
3. veicoli alimentati a GPL o gas metano purché utilizzino per la circolazione dinamica rigorosamente solo GPL o gas metano;
4. autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
5. veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e le assistenze domiciliari; (deroga inserita dal 2017 dalla proposta regionale)
6. veicoli al servizio di portatori di handicap - muniti di contrassegno - e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti Competenti (Strutture ospedaliere e Commissioni A.S.L.), ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;
7. veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
8. veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti all'estero;
9. veicoli di servizio e veicoli utilizzati per assolvere ai compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri Corpi armati dello Stato;
10. veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili il cui trasporto non possa essere rinviato da provarsi con documento di trasporto;
11. veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione;(deroga inserita dal 2017 dalla proposta regionale)
12. veicoli di lavoratori limitatamente ai percorsi casa-1^a fermata (distante non meno di 900 metri) dal servizio di trasporto pubblico di linea, con le modalità previste dal titolo autorizzatorio;(deroga non inserita nel provvedimento regionale ma adottata dal Comune di Verona)
13. veicoli degli ospiti delle strutture ricettive situate nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dalla struttura ricettiva, il giorno dell'arrivo e il giorno della partenza, in possesso della copia della prenotazione;(deroga inserita dal 2017 dalla proposta regionale)
14. veicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2 posti;
15. veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
16. veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;(deroga inserita dal 2017 dalla proposta regionale)
17. autoveicoli o motoveicoli d'epoca e d'interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" (D.G.R.V. n. 4117/2007) in occasione di manifestazioni;
18. veicoli adibiti a cerimonie nuziali, battesimi, comunioni, cresime o funebri e al seguito, muniti di titolo autorizzatorio;(deroga inserita dal 2017 dalla proposta regionale)

19. veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero, muniti di titolo autorizzatorio; (deroga non inserita nel provvedimento regionale ma adottata dal Comune di Verona)
20. veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate (muniti di titolo autorizzatorio), nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso;
21. veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento/certificato per la donazione;
22. veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli in uso a associazioni, Enti o istituti che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale, muniti di titolo autorizzatorio;
23. veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento, muniti di titolo autorizzatorio;
24. veicoli utilizzati per assicurare la produzione e la distribuzione di energia nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
25. veicoli utilizzati per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
26. veicoli utilizzati per i servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme;
27. veicoli utilizzati per il servizio attinente alla manutenzione della rete stradale (ivi compreso lo sgombero delle nevi), idrica, fognaria e di depurazione;
28. veicoli partecipanti ai cortei del carnevale;
29. veicoli di pensionati in bassa fascia di reddito (ISEE inferiore a 16.700 Euro), muniti di titolo autorizzatorio e di copia dell'attestato ISEE in corso di validità;
30. veicoli di arbitri e commissari di gara impegnati in manifestazioni sportive limitatamente al percorso per raggiungere la sede di gara, muniti di titolo autorizzatorio;
31. veicoli di conducenti che abbiano compiuto il 65 ° anno di età

Titolo autorizzatorio e modalità di accertamento

Il titolo autorizzatorio sarà costituito da un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. Dovrà essere esibita agli organi di polizia stradale (come stabilito dall'art. 11, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada") che ne facciano richiesta.

L'autocertificazione dovrà contenere la seguente formula: "Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art.76 del T.U. sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U."

Inoltre, in sintonia con la legislazione nazionale vigente, in tutto il territorio Comunale nel periodo dal 15 ottobre 2017 al 15 aprile 2018, è fatto:

D I V I E T O

1. di mantenere acceso il motore:
 - a) degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza dei veicoli deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
 - b) degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
 - c) degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello;
 - d) dei mezzi di trasporto su ferro con motrice diesel durante le soste;
2. di effettuare combustioni all'aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere;

3. di climatizzare i seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari:
 - a) cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage;
 - b) box, garage, depositi;
 4. di utilizzare di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con DGRV n. 1908/2016, in caso di raggiungimento del livello di allerta 1 - arancio, con il superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 microgrammi/m³ per 4 giorni consecutivi sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti, a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo;
 5. di utilizzare i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con DGRV n. 1908/2016, in caso di raggiungimento del livello di allerta 2 - rosso, con il superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 microgrammi/m³ per 10 giorni consecutivi sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti, a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo;
- ;
- ed inoltre è fatto

O B B L I G O

1. nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), di limitazione della temperatura misurata ai sensi del D.P.R. 412/93 e s.m.i.:

- a massimi di 19°C negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle:

E.1 - residenza e assimilabili;

E.2 - uffici e assimilabili;

E.4 - attività ricreative o di culto e assimilabili;

E.5 - attività commerciali e assimilabili;

E.6 - attività sportive;

- a massimi 17° C negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili.

I N V I T A

1. le aziende di trasporto pubblico locale a privilegiare i mezzi a minore emissione e ad introdurre agevolazioni tariffarie specialmente in presenza dei livelli di allerta arancio e rosso;

2. la popolazione ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute: in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, superiori ai limiti consentiti, è bene che gli individui o i gruppi sensibili come anziani e bambini o soggetti in precarie condizioni di salute limitino la loro attività all'aperto ed evitino di trattenersi a lungo in aree con intenso traffico;

3. a mantenere chiusi i battenti degli accessi al pubblico, ovvero in apertura manuale, degli edifici

classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle

a) E.2 - Uffici e assimilabili;

b) E.4 - Attività ricreative o di culto e assimilabili;

c) E.5 - Attività commerciali e assimilabili;

d) E.8 - Attività industriali ed artigianali e assimilabili

4. in linea generale esistono una serie di comportamenti che permettono di ridurre il rischio per la salute connessi alle alte concentrazioni di inquinanti atmosferici:

a) evitare di tenere i bambini ad un'altezza di 30-50 centimetri dal suolo (livello a cui si propaga la maggior parte delle emissioni dei veicoli a motore), utilizzando invece per il loro trasporto carrozzine, passeggini e zaini di altezza superiore; evitare inoltre esposizioni all'aria aperta non raccomandabili nelle giornate di alto inquinamento;

b) in auto azionare l'impianto di riciclo dell'aria durante il transito in aree urbane inquinanti;

c) evitare che le prese d'aria dei condizionatori vengano ubicate su vie di intenso traffico veicolare

d) ricordare che la sussistenza di malattie respiratorie e cardiache (anche lievi come l'influenza e la bronchite) amplifica gli effetti sulla salute per tutti gli inquinanti; in queste situazioni le raccomandazioni sopra elencate dovranno essere osservate con maggior attenzione;

5. la popolazione, durante i periodi di criticità che coincidono con le giornate invernali fredde, con cielo sereno ed assenza di vento, ad attuare una serie di azioni virtuose, come di seguito riportate, volte

alla limitazione delle emissioni, con l'obiettivo di fornire un ulteriore contributo alla limitazione delle concentrazioni in atmosfera e limitare le esposizioni prolungate a livelli elevati di polveri fini:

a) rispettare rigorosamente i divieti relativi al fermo totale o parziale;

b) incrementare l'utilizzo dei trasporti pubblici, evitando il più possibile l'impiego del proprio mezzo (sia auto che moto), in particolare se diesel;

c) tenere una guida non aggressiva, limitando le brusche accelerazioni e frenate;

d) limitare le velocità massime ai 40 km/h in ambito urbano e ai 90 km/h in ambito extraurbano e autostradale;

e) effettuare verifiche periodiche agli scarichi dei veicoli (verifiche aggiuntive a quella obbligatoria contestualmente alla revisione), sia di auto che di moto e motorini, soprattutto dei veicoli non catalizzati e in particolare quelli diesel;

f) revisionare periodicamente gli impianti termici degli ambienti confinati;

g) non riscaldare i motori da fermo, ma partire subito con guida non aggressiva;

h) avere cura, ove presenti cantieri e/o lavorazioni di materiale polverulento, di tenere pulite le ruote dei mezzi in uscita che si immettono su strade urbane ed extraurbane, anche attraverso lavaggi con acqua in pressione (ad esempio idropulitrici);

i) utilizzare in modo condiviso l'automobile, per diminuire il numero dei veicoli circolanti (car-sharing, car-pooling);

j) valutare la possibilità di utilizzare la bicicletta;

k) limitare le emissioni inquinanti, privilegiando l'utilizzo di veicoli con il tipo di omologazione più recente.

A V V I S A C H E

In merito ai livelli di allerta, vengono adottati i seguenti criteri per la non attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore e per il rientro al livello verde, come illustrato nella seduta del C.I.S. del 21 settembre 2017:

1. Non attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore: la variazione del livello di allerta, ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso, da effettuarsi a seguito dell'analisi dei dati delle stazioni di riferimento nelle giornate di controllo, non si attiva qualora le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedano per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti (rimane quindi valido quello vigente fino alla successiva giornata di controllo)

2. Condizioni di rientro al livello verde: il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avviene se sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo (lunedì e giovedì) sui dati delle stazioni di riferimento si realizza una delle seguenti condizioni:

2.1 La concentrazione del giorno precedente quello di controllo è al di sotto del valore limite giornaliero di 50 microgrammi/m³ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e quello successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti.

2.2 Si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite giornaliero di 50 microgrammi/m³ nei quattro giorni precedenti a quello di controllo. Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

3. ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una mail informativa nelle giornate di lunedì e giovedì non festivi.

Sanzioni previste

Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 comma 13-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 "Nuovo Codice della Strada", introdotto dall'art. 2 della Legge n. 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada", che prevede il pagamento di una somma da 164,00 Euro a 664,00 Euro e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al Capo I, sezione II, del titolo IV dello stesso Codice della Strada.

Chiunque violi il divieto di effettuare combustioni all'aperto, fermo restando le sanzioni previste dal T.U. Ambiente (D.Lgs. 152/2006), dal T.U.L.P.S., dal Regolamento d'Igiene e dal Regolamento di Polizia Urbana, è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

Chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

Il presente provvedimento viene reso noto tramite apposizione all'Albo Pretorio, e attraverso idonea comunicazione a mezzo stampa e radio-televisiva.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di adottare ulteriori provvedimenti di regolamentazione della circolazione secondo gli indirizzi adottati dalla Giunta Comunale nell'ambito delle valutazioni del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e del Piano di Azione per la Qualità dell'Aria.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Il Comando della Polizia Municipale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto

disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia.

F.to Peretti Giovanni

IL SINDACO

